



DISPOSIZIONI E DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 25 settembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
Estremi	Legge 23 settembre 2025, n. 132
Capo	VI — Disposizioni finanziarie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-e-deleghe-al-governo-in-materia-di-intelligenza/art-27-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it